



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 908 del 24 ottobre 2018

Fascicolo n. 982/2018

Oggetto: Esito degli accertamenti ispettivi eseguiti, ai sensi del Protocollo d'intesa del 11/02/2015 A.N.A.C.- Ragioneria generale dello Stato presso l'Azienda ULSS 6 Vicenza (ora ULSS 8 Berica) relativamente all'attività negoziale di detta Azienda a partire dal 1° gennaio 2013 al 22 aprile 2016.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Visti il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture e dell'Ufficio Vigilanza Lavori

Considerato in fatto

In attuazione del protocollo di intesa ANAC - RgS, è stato condotto da ispettori della Ragioneria generale, un accertamento ispettivo per la verifica delle attività negoziali effettuate a partire dal 1° gennaio 2013 al 22 aprile 2016 dall'Azienda Ulss 6 Vicenza, i cui relativi esiti sono stati rappresentati in una relazione inviata all'Autorità a firma degli stessi ispettori incaricati.

A seguito di tale relazione, con nota prot. ANAC n.14034 in data 14.2.2018, il Servizio Ispettivo dell'Autorità, in dipendenza della decisione del Consiglio dell'ANAC adottata nell'Adunanza del 10.1.2018, ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture (UVSF) dell'Autorità la documentazione concernente le procedure relative all'acquisizione di beni e servizi sottoposte a indagine, al fine di consentire un'istruttoria procedimentale in ordine agli aspetti evidenziati dalle suddette attività ispettive presso l'Azienda Ulss 6 Vicenza.

L'ufficio UVSF, al termine dell'istruttoria, ha comunicato le proprie risultanze alla Ulss 6 Vicenza con nota prot. 56317 del 27.6.2018.

La Stazione appaltante, conseguentemente, ha trasmesso la nota di controdeduzioni acquisita al prot. ANAC n. 66333 del 27.7.2018, dove vengono forniti chiarimenti ed allegata la relativa documentazione.

Considerato in diritto

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZIO APPALTI E E-PROCUREMENT

Servizio assicurativo di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (CIG 556210496A)

Il servizio assicurativo è stato aggiudicato a seguito di gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/06 in quanto la precedente gara (delibera n. 774 del 6 novembre 2013) era andata deserta. La gara è stata indetta dall'Azienda ULSS n. 6 quale capofila di gara per l'azienda ULSS n. 6 e n. 4.

Denominazione dell'appalto

Affidamento del servizio assicurativo di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro dell'Azienda ULSS 6 "Vicenza" e per l'Azienda ULSS n. 4 di Thiene, suddiviso in due lotti, per un periodo di 24 mesi (N° gara 5417141, CIG 556210496A)

Importo a base di gara annuale

Importo del lotto oggetto di verifica € 6.400.000,00 oltre IVA

Procedura utilizzata per affidamento del contratto

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006

Criterio di aggiudicazione

Criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.lgs. n. 163/2006).

Dettagli della procedura

Determinazione a contrarre n. 914 del 20/12/2016

Contratto sottoscritto in data 21/01/2014 per un importo contrattuale annuale pari a euro 6.248.000,00 oltre IVA

Esecuzione del contratto

Data inizio contratto 31/12/2013 (ore 24.00) data termine contratto 31/12/2015.

Deduzioni ispettive

La procedura aperta prevedeva un importo annuo indicativo a base di gara pari a € 4.700.000, di cui € 3.200.000 per il lotto I (oggetto di verifica) della ULSS 6 di Vicenza e € 1.500.000 per il II lotto della ULSS 4 di Thiene. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte nelle due differenti opzioni "con" e "senza" franchigia, era fissato entro le ore 12.00 del 18 dicembre 2013, la durata del contratto di 24 mesi. La mattina del 18 dicembre, alcune compagnie assicurative (Cattolica, LIG e Berkshire) ritennero di comunicare alla stazione appaltante, separatamente e a mezzo fax, la loro indisponibilità a presentare offerte alle condizioni tecniche e normative definite dal capitolato. Tuttavia, nel caso in cui la procedura aperta non si fosse conclusa con esito positivo, le stesse si mostrarono interessate a presentare proprie offerte modificando determinati aspetti del capitolato tecnico.

A seguito della gara andata deserta, la stazione appaltante fissò, entro le ore 13.30 del 23 dicembre, il nuovo termine per la presentazione di offerte con procedura d'urgenza ad inviti. Entro il 23 dicembre

pervennero le offerte di LIG e di Berkshire, quest'ultima trasmessa solo a mezzo fax e priva dei documenti richiesti a pena d'esclusione. Pertanto, l'unica offerta ammissibile risultò quella della compagnia LIG di Bucarest. Tale offerta prevedeva per il lotto I, € 2.450.000 con una franchigia assoluta per sinistro di € 500.000 e, per il lotto II, € 1.495.000 con franchigia aggregata annua di € 1.000.000. Sempre il 23 dicembre, il responsabile della ULSS n.6 di Vicenza richiese alla LIG Insurance SA di Bucarest, una nuova quotazione del servizio assicurativo di responsabilità civile, questa volta con l'opzione "senza" franchigia. Lo stesso giorno la società rispose alla richiesta comunicando la propria offerta di € 6.248.000 per il lotto I ULSS 6 di Vicenza e € 3.125.000 per il lotto II ULSS 4 di Thiene. Entrambe le offerte furono di importo quasi doppio rispetto al corrispettivo inizialmente posto a base di gara. Il 27 dicembre il responsabile del procedimento comunicò alla ditta l'aggiudicazione del servizio per l'importo complessivo di € 9.373.000 con decorrenza a partire dalle ore 24.00 del 31.12.2013.

A parere degli ispettori, la stazione appaltante non avrebbe potuto modificare le condizioni tecniche dopo il termine per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 13.30 del 23 dicembre 2013. Questa condotta può aver violato le condizioni di concorrenza tra gli operatori: infatti, non è possibile escludere che a fronte di differenti condizioni di rischio, le restanti cinque compagnie invitate (BerkShire Hathaway International Insurance Limited di Londra, Fondiaria SAI di Torino, Assitalia di Mogliano Veneto, Allianz di Milano e Società Cattolica di Assicurazione di Verona) avrebbero potuto presentare altrettante offerte migliorative per l'operatore pubblico. Inoltre, la circostanza che la compagnia LIG non abbia presentato alcuna offerta entro il 18.12.2013, ma solo una manifestazione di interesse vincolata alla modifica delle condizioni di gara e successivamente, dopo soli 5 giorni dalla scadenza del bando, abbia presentato un'offerta di importo quasi doppio rispetto alla cifra iniziale posta a base d'asta, alimenta il dubbio circa la sussistenza di una effettiva concorrenza tra le imprese offerenti. Successivamente la Regione Veneto attraverso specifica gara regionale centralizzata della durata triennale, ha acquisito il servizio assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT) e per prestatori d'opera (RCO). La gara è stata aggiudicata alla compagnia BerkShire Hathaway International Insurance Limited di Londra, rappresentanza legale per l'Italia. La polizza opera solo per i risarcimenti (RCT) di importo superiore a € 500.000 per sinistro. I risarcimenti di importo inferiore a tale soglia sono sostenuti direttamente dalla ULSS 6. Viceversa, i rischi legati ai prestatori di lavoro (RCO) sono coperti interamente dalla compagnia di assicurazione senza alcuna franchigia. Il premio annuo a carico della ULSS 6 di Vicenza è di € 1.338.324,98, con decorrenza le ore 24.00 del 31.12.2015 e termine le ore 24.00 del 31.12.2018.

Controdeduzioni S.A.

A fronte delle contestazioni degli ispettori riguardanti le modifiche effettuate dalla S.A. relativamente all'offerta dopo il termine del 23.12.2013, l'ULSS 6 precisa che tale offerta con premio annuo lordo senza franchigia era già contemplata negli atti della procedura negoziata e, secondo la stessa ULSS, non si sarebbe verificata alcuna modifica del capitolato tecnico dopo tale scadenza. Riguardo al premio annuo offerto per l'opzione 1, pari a € 6.428.000,00, "vale la pena di sottolineare che lo stesso è risultato inferiore a quello che l'Azienda aveva pagato nel 2012 e nel 2013, cioè € 6.600.000,00".

Riguardo al raffronto effettuato tra l'appalto in oggetto e quello successivamente espletato dalla Regione Veneto, due anni dopo per l'acquisizione di una polizza RCT/RCO in favore di tutte le aziende sanitarie, può non risultare pertinente in quanto "tale gara centralizzata è stata espletata proprio per superare le criticità emerse con gli affidamenti del servizio assicurativo da parte delle singole aziende sanitarie. Inoltre, la gara regionale si è inserita in un complesso procedimento di radicale riforma della gestione dei danni da RCT in ambito sanitario, esitato in un sistema di gestione diretta dei sinistri sovraziendale, nel quale si innesta anche la copertura regionale sopra la franchigia dei 500 mila euro, di

cui alla gara centralizzata”. Infine, conclude la S.A. “la formula dell’attuale polizza regionale non appare paragonabile ad alcuna delle opzioni al tempo messe in gara dall’ex ULSS 6, posto che essa prevede, oltre ad una franchigia assoluta per sinistro, una franchigia aggregata annuale dell’importo di €.15.000.000,00. Il predetto sistema di franchigie è correlato, come detto in precedenza alla riforma del sistema di gestione dei danni da RCT, introdotto operativamente dalla Regione nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale a partire dal gennaio 2016”. Inoltre, la stessa S.A. evidenzia come nei riguardi dell’affidataria Societatea de Asigurare – Reasigurare LIG Insurance sia stata verificata la relativa documentazione amministrativa senza essere stata rilevato alcun elemento ostativo alla sua assegnazione contrattuale.

Valutazioni

Preliminarmente si deve constatare che già in data 1.5.2012 la stessa Societatea de Asigurare – Reasigurare LIG Insurance (LIG) era stata sospesa dall’esercizio della propria attività assicurativa dall’Autorità di Vigilanza rumena (Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF) con provv. N.160 del 15.3.2012, pubblicato sulla G.U.U.E. C127/2 in data 1.5.2012. Successivamente, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), su indicazione della stessa ASF, il 9 giugno 2016 ha deciso di prolungare il divieto a svolgere attività assicurativa nei confronti della LIG, divieto già riproposto dalla stessa Autorità di vigilanza, in data 10 febbraio 2015. Infatti, sulla base dei dati 2015, l’ASF ha valutato che la LIG non possedeva fondi propri necessari per coprire il requisito di capitale minimo (MCR) e il requisito di solvibilità (SCR), richiesti dalle direttive comunitarie e ha, pertanto, richiesto l’adozione di idonee e sollecite iniziative per il ripristino delle condizioni di esercizio. L’Autorità di Vigilanza rumena ha inoltre vietato a LIG Insurance di disporre del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare. Nel merito dei due parametri si ricorda che, con il primo (MCR), si definisce una soglia minima al di sotto della quale i contraenti, i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile, qualora all’impresa fosse consentito di continuare a svolgere la propria attività. Con il secondo (SCR), si individua una percentuale di accantonamenti sul margine di contribuzione al di sopra della quale l’azienda è al riparo dagli interventi correttivi dell’Autorità di Vigilanza.

Dal sito internet dell’ASF risulta in merito che: *“LIG Insurance was included last year in the BSRE exercise of independent auditing at 21 insurance companies with small market shares. Audit result showed that LIG Insurance did not even meet the solvency requirements under Solvency I regime, not to mention the Solvency II regime, which entered into force on 1 January 2016. Also, LIG Insurance did not observe the provisions on covering the technical reserves with admitted assets”* (Bucharest, June 10, 2016, <http://asfromania.ro/en/pressreleases/media-releases/5272-asf-has-extended-by-three-months-the-suspension-of-activity-of-lig-insurance>).

Consultata direttamente dall’ANAC, l’Autoritatea de Supraveghere Financiară (come sopra indicato competente sulle autorizzazioni all’esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione in Romania) ha confermato i suddetti provvedimenti di sospensione e ha specificato che l’autorizzazione ad operare in ambito assicurativo è stata definitivamente ritirata con Decisione no. 2347 del 27.12.2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di Romania, Part-I, in data 27.12.2016.

Pertanto, l’asserita verifica della regolarità documentale nei confronti dell’affidataria LIG, al momento dell’affidamento, appare essere stata effettuata con evidente superficialità riguardo all’indice di solvibilità della società e alla sua affidabilità nell’assolvere ai precisi compiti di affidataria del contratto. Per di più, tale carenza nei controlli, è stata riscontrata riguardo ad un operatore economico che già prima del 2013 era stato oggetto di provvedimenti di interdizione dall’attività assicurativa per evidenti carenze dei requisiti riscontrate dall’organismo nazionale preposto alla vigilanza.

Riguardo all'importo messo dalla Amministrazione a base d'asta per la gara poi risultata deserta, si evidenziano palesi incongruenze rispetto alla previsione a base di gara pari a € 4.700.000. Infatti, tale importo è risultato eccessivamente inferiore al precedente valore del corrispettivo pagato per il periodo nel 2012 e nel 2013, cioè €. 6.600.000,00 come affermato anche dalla stessa S.A., e tale sottostima del valore dell'appalto ha comportato la completa mancata partecipazione di potenziali offerenti. Infatti nessun operatore ha presentato domanda di partecipazione, ma allo stesso tempo ben tre operatori (Cattolica, LIG e Berkshire) il giorno stesso della scadenza della gara (18 dicembre 2013), nel comunicare la loro non partecipazione alla procedura di affidamento, dichiarano esplicitamente che, nel caso in cui la procedura non si fosse conclusa con esito positivo, erano disposte a presentare proprie offerte modificando determinati aspetti del capitolato tecnico. La S.A. constatato il mancato invio di offerte, predispone di urgenza una procedura ad inviti con scadenza 23 dicembre 2013. In tale data pervennero le offerte di LIG e di Berkshire, quest'ultima trasmessa, con evidente trascuratezza o disinteresse, solo a mezzo fax e priva dei documenti richiesti a pena d'esclusione. Per forza di cose il contratto fu assegnato alla suddetta LIG per un importo la cui offerta, peraltro modificata al rialzo a seguito della richiesta di nuova quotazione senza franchigia, risultava di € 6.248.000 per il lotto I ULSS 6 di Vicenza e € 3.125.000 per il lotto II ULSS 4 di Thiene. Entrambe le offerte furono di importo quasi doppio rispetto al corrispettivo inizialmente posto a base di gara. Il 27 dicembre il responsabile del procedimento comunicò alla ditta l'aggiudicazione del servizio per l'importo complessivo di € 9.373.00,00.

Questa circostanza, unitamente alle condotte della S.A. precedentemente descritte, contribuisce ad alimentare l'ipotesi che in occasione della gara indetta nel corso del 2013 possano esserci stati comportamenti tesi all'incremento del corrispettivo pagato dalla ULSS n.6 di Vicenza a favore della compagnia LIG di Bucarest, la cui partecipazione, è doveroso ripetere, avrebbe dovuto essere vagliata con maggiore accuratezza riguardo ai requisiti di affidabilità e solvibilità visto che, già prima del 2013, era stata oggetto di sospensione dell'attività da parte dell'Autorità preposta alla vigilanza degli operatori assicurativi rumeni.

Infine, si evidenzia che sia durante che dopo lo svolgimento della procedura di gara, andata poi deserta per la mancata partecipazione di concorrenti, il comportamento adottato da parte di alcune società assicurative fa verosimilmente pensare ad una ipotesi di accordo concordato tra le stesse e finalizzato ad un incremento del valore dei premi assicurativi corrisposti. Tale anomalia, risulta ancora più emblematica poiché, lo stesso giorno di scadenza del bando, le stesse comunicano contemporaneamente di essere interessate all'affidamento a determinate condizioni migliorative. La stazione appaltante, conseguentemente, provvedendo alla modifica economica del precedente importo, risultato estremamente inferiore ai valori di mercato dell'epoca per tutti e tre i lotti previsti, ha determinato un significativo ingiustificato incremento del corrispettivo da pagarsi.

In merito, si ricorda che già nella Determina n.2. del 13 marzo 2013 dell'Autorità (all'epoca AVCP) si rammentava che, al fine di evitare il fenomeno delle gare deserte con successiva predisposizione di procedure negoziate ex art.57, comma 2, lett.a) del d.lgs.163/2006 con previsione di importi eccessivamente superiori e/o franchigie più elevate e/o modifica di altre condizioni di polizza più rilevanti rispetto a quelli posti a base della gara andata deserta, "Sul punto, si rammenta che il citato art.57, c.2, lett.a), nel disciplinare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando in caso di gara andata deserta, stabilisce che "nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto". Nel caso delle polizze assicurative, non sembra, di regola, potersi applicare neppure la successiva lett.c), che riconosce la possibilità di una procedura negoziata dettata da ragioni di estrema urgenza non imputabili alla stazione appaltante; Ciò in quanto la copertura assicurativa rappresenta, di norma, un acquisto ripetuto nel tempo e le scadenze dei contratti

sono note fin dal momento della loro sottoscrizione”. Tale comportamento della S.A. ha, oltretutto, alterato in maniera sostanziale le condizioni di concorrenza tra potenziali operatori per cui, visto il valore finale dell'affidamento di € 9.373.000,00, avrebbero potuto partecipare ulteriori offerenti in numero sufficiente all'ottenimento di condizioni contrattuali più convenienti e, nel caso in esame, comportare la sottoscrizione di un contratto con un operatore ben più affidabile di quello che effettivamente ha poi ottenuto tale servizio assicurativo.

Sempre in dipendenza dei comportamenti adottati dai soli due operatori partecipanti alla seconda procedura ad inviti, durante e dopo la gara aperta andata deserta (invio congiunto di diniego alla partecipazione il giorno stesso della scadenza, con allegata proposta di partecipazione ad una eventuale procedura successiva rivisitata negli importi, oltre alla mancata presentazione da parte di una delle due sole offerenti dei documenti indispensabili alla accettazione dell'offerta) si può presupporre verosimilmente una ipotesi di preventivo accordo al fine di favorire l'assegnazione di tale appalto. L'ipotesi di accordo che evidenzia “in primis” il coinvolgimento dei soli due operatori della seconda procedura senza bando, non esclude l'ipotesi di un coinvolgimento di più operatori al fine di eventuali accordi di suddivisione di appalti del medesimo genere anche basati su una preventiva divisione territoriale.

Reagenti per Test di screening immunometrico per la determinazione di droghe d'abuso su matrice cheratinica (Smart CIG ZEF14AB634 sostituito con Smart CIG ZB21505F90)

Deduzioni ispettive

Gli ispettori hanno rilevato che il Direttore dell'U.O. di Laboratorio in data 11.05.2015 trasmetteva la richiesta di “Test di screening immunometrico per la determinazione di droghe d'abuso su matrice cheratinica” quale acquisto in privativa sottolineando che “*Tale reattivo permette l'estrazione di tutte le principali classi di droghe tramite un unico semplice procedimento. Rende inoltre possibile il dosaggio quantitativo delle sostanze estratte con la tecnica immunometrica di screening in uso per le analisi su urine. Attualmente non ci sono in commercio prodotti equivalenti*”. L'esclusività è stata altresì confermata da una ricerca di mercato del 2012 per la quale, a seguito dell'avviso sul sito, l'unica offerta presentata è risultata quella della ditta BSN srl, attuale fornitrice.

Controdeduzioni S.A.

Gli ispettori hanno rilevato che l'indagine di mercato risaliva al 2012, mentre l'affidamento è del 2015, è doveroso riconoscere che sotto il profilo formale esiste tale discrepanza. Tuttavia, l'affidamento diretto è stato effettuato in quanto era nota la presenza sul mercato di una sola ditta in grado di offrire i reagenti richiesti. Ciò è confermato da una successiva indagine di mercato svolta nel 2016, allegata alle controdeduzioni, che si è conclusa senza candidature ulteriori rispetto a quella della ditta affidataria.

Valutazioni

Riguardo alla dichiarata specificità tecnica, esclusività o infungibilità di alcuni prodotti sanitari dichiarata dall'Azienda, si ricorda quanto chiarito dal Comunicato del Presidente dell'Autorità del 28.3.2018 “Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema dell'infungibilità negli acquisti in ambito sanitario”, che, al riguardo, ha rappresentato: “Sono giunte diverse richieste di chiarimento in merito alla corretta applicazione delle Linee guida n. 8, rilasciate dall'Autorità con delibera n. 950 del 13.9.2017, sul tema dell'infungibilità negli acquisti in ambito sanitario. Le segnalazioni sono motivate dall'esigenza di operare nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza ed hanno ad oggetto i criteri e le modalità con

cui addivenire alla compiuta valutazione di infungibilità, specie in riferimento a dispositivi somministrati ai pazienti con determinate patologie (es. farmaci oncologici e dispositivi salvavita). L'Autorità ha dedicato notevole attenzione al settore degli acquisti sanitari, per la sua rilevanza in termini economici nonché per la esposizione a criticità in funzione della prevenzione dei fenomeni corruttivi (v. Piano Nazionale Anticorruzione 2016, sezione VII Sanità; aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, paragrafo 2.1.1). Nel fare rinvio, per ogni opportuno approfondimento, alle indicazioni contenute nei predetti atti e alla attinente regolazione in materia di anticorruzione, si tiene ad evidenziare che l'infungibilità, che legittima l'adozione della procedura negoziata senza bando ex articolo 63 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) in deroga al principio generale dell'evidenza pubblica, si configura laddove, per ragioni tecniche, di privativa industriale o di altra natura, non siano rinvenibili, sul mercato attuale, prodotti in grado di realizzare la funzione specifica attesa. Tale valutazione rientra nella responsabilità della stazione appaltante, la quale, in sede di pianificazione di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici, è tenuta ad effettuare una attenta e congrua verifica del fabbisogno e delle coerenti modalità di acquisizione. Allo scopo, occorre verificare, in primo luogo, se i dispositivi o i prodotti medicali, con potenzialità o caratteristiche equivalenti ai fini del trattamento, possano o meno essere acquisiti da più aziende farmaceutiche, attraverso quindi una procedura comparativa che renda possibile, e al contempo necessario, l'esperimento di gare pubbliche. L'infungibilità, del resto, descrive una condizione, logica prima che giuridica, che impedisce il ricorso alla competizione per mancanza di alternative praticabili in concreto. Si ritiene opportuno, anche a tutela dei soggetti preposti all'effettuazione delle procedure di acquisto, che le dichiarazioni acquisite dalle strutture proponenti, ovvero da quelle comunque coinvolte nel processo acquisitivo, evidenzino non solo l'indispensabilità di quel determinato prodotto, ma l'impossibilità, allo stato, di utilizzare altri similari, in quanto non disponibili sul mercato, non efficaci o non funzionali alle necessità della S.A.. Pertanto, si evidenzia l'importanza di assicurare la massima trasparenza negli atti di programmazione, e di motivare adeguatamente, nella determina o delibera a contrarre, le ragioni sottese alla scelta di non competizione (es. ricerche scientifiche, acquisti di altre amministrazioni, note ministeriali, ecc.), non escludendo il ricorso alla preventiva consultazione del mercato ex articolo 66 del Codice dei contratti pubblici”.

Fornitura del farmaco di importazione “Adcetris 50 mg/fiala” (CIG Z120938F73)

Acquisto urgente del farmaco di importazione “Adcetris”, non registrato in Italia, prodotto dalla ditta Idis Pharma Ltd, per un paziente affetto da linfoma di Hodgkin refrattario.

Deduzioni ispettive

Relativamente all'acquisto di materiale sanitario “in esclusiva”, affidato con procedure che forniscono minore garanzia dell'evidenza pubblica (tipicamente la procedura negoziata senza bando), con assegnazioni frequenti alle stesse ditte firmatarie del precedente contratto che comporta di fatto un possibile prolungamento “sine die” dell'affidamento, si rimarca la necessità di stabilire un criterio oggettivo per la verifica di merito degli aspetti tecnici connessi all'effettiva sussistenza delle condizioni di esclusività o dell'infungibilità adottate dalla S.A., anche in base ai criteri descritti dalle Linee Guida dell'ANAC per il ricorso alle procedure negoziate senza bando nel caso di forniture e servizi infungibili.

Controdeduzioni S.A.

Relativamente all'acquisto del farmaco Adcertis, lo stesso, è stato acquisito all'estero in quanto non era commercializzato in Italia ed è stato acquisito in esclusiva in quanto unico farmaco con linfoma di

Hodgkin refrattario.

Valutazioni

Ovviamente le valutazioni di ordine scientifico, sulla necessità dell'utilizzo dello specifico farmaco per la cura di patologie particolari, rimane di stretta competenza scientifica, si ritiene utile, solo dal punto di vista delle future ricerche di mercato per farmaci equivalenti, riportarsi a quanto già espresso nelle valutazioni precedentemente indicate per l'affidamento "Reagenti per Test di screening immunometrico per la determinazione di droghe d'abuso su matrice cheratinica (Smart CIG ZEF14AB634 sostituito con Smart CIG ZB21505F90)"

Lavori di realizzazione laboratorio di radiofarmacia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza (CIG 6023072C3D)

Il Reparto di Medicina Nucleare dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, al momento dell'ispezione, necessitava di interventi di adeguamento alle norme di buona preparazione dei radio farmaci; al fine di realizzare gli spazi adeguati dal punto di vista dei requisiti strutturali ed impiantistici veniva, quindi, progettata la realizzazione di un nuovo edificio da dedicare esclusivamente alla Radiofarmacia della Medicina Nucleare. Con procedura aperta ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.lgs. 163/2006, sono stati affidati i lavori di realizzazione del Laboratorio di Radiofarmacia.

Valutazioni Ispettive

Per tale affidamento gli ispettori hanno constatato essere stata presentata una sola offerta valida. Nel periodo dell'ispezione effettuata dalla RgS (2016) non erano stati ancora completati i relativi lavori che dovrebbero presumibilmente essere stati conclusi nel mese di dicembre 2016. A tal riguardo, si invita l'Azienda a comunicare la data effettiva di conclusione dell'appalto, le verifiche effettuate sui lavori comprensive del verbale di collaudo e se sono state accordate in corso d'opera eventuali proroghe e le relative giustificazioni.

Controdeduzioni S.A.

L'ULSS ha comunicato in merito che in data 8.8.2017 è stato approvato il relativo progetto esecutivo e che i lavori sono iniziati in data 4.10.2017 e sono stati ultimati in data 11.7.2018. Non sono state concesse proroghe. Sono in corso le operazioni di collaudo tecnico ed amministrativo, il cui certificato verrà inviato a fase ultimata.

Valutazioni

Non vi sono ulteriori osservazioni da fare relativamente alla procedura in oggetto.

Tutto ciò considerato e ritenuto,

DELIBERA

- Di ritenere confermate le criticità contestate all'Azienda ULSS 6 Vicenza (ora ULSS 8 Berica) con la comunicazione delle risultanze istruttorie, prot. n°56317 del 27.6.2018, riguardo all'affidamento del "Servizio assicurativo di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (CIG 556210496A)" così come espresso nelle valutazioni sopra riportate.

- Dà mandato all'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture di trasmettere la presente Delibera all'Azienda ULSS 6 Vicenza (ora ULSS 8 Berica), nonché alla Regione Veneto, che esercita funzioni di vigilanza nei confronti dell'Azienda e delle altre strutture che operano nell'ambito della centralizzazione regionale degli appalti.
- Dà mandato di inviare la presente delibera alla Procura della Corte dei Conti della Regione Veneto, per gli eventuali profili di competenza.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 5 novembre 2018.

Il Segretario, Maria Esposito